

Cosa prevede lo schema di decreto al vaglio delle commissioni

# Casellario al restyling

## Sentenze revocate, stop ampio a iscrizioni

DI MARZIA PAOLUCCI

**C**asellario al restyling. È uno schema di decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziario quello all'esame delle commissioni giustizia di Camera e Senato chiamate a rendere il parere entro il 17 settembre. La legge delega di riferimento, la n. 103 del 23 giugno 2017 è la cosiddetta Legge Orlando, su modifiche al codice penale, di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Nonostante la Costituzione non lo preveda espressamente, il testo è frutto dell'invalsa prassi di sottoporre lo schema di decreto alle commissioni parlamentari competenti prima dell'approvazione definitiva di un decreto delegato da parte del Governo. Decorso il termine previsto per rendere i pareri, in virtù del principio della separazione dei poteri, il decreto potrà essere comunque emanato dal Governo.

### IL NUOVO CASELLARIO GIUDIZIARIO

La revisione della disciplina del casellario giudiziale è prevista dal comma 18 dell'articolo 1 della legge delega di riferimento. Si tratterà di adeguarla alle modifiche intervenute in ambito penale e processuale e ai criteri di diritto della Ue in materia di protezione dei dati personali. Si semplificano e si riducono gli adempimenti amministrativi e si allungano i presupposti di eliminazione delle iscrizioni per via della maggiore durata media della vita umana. Le pubbliche amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici potranno poi ottenere dall'ufficio del casellario centrale, il certificato generale delle iscrizioni presenti nella banca dati di una determinata persona, quando il certificato sia necessario alle loro funzioni. Sulle modalità di accesso all'ufficio del casellario, la normativa prefigura la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessa-

te. Altre novità riguardano l'eliminazione dell'iscrizione nei casi di pene non superiori ai cinque anni dichiarate non punibili per tenuità del fatto, purché il pm verifichi l'ocasionalità del fatto addebitato e la rimodulazione dei limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità irrogate con decreto penale dal giudice di pace per pene non superiori ai sei mesi così da favorire il reinserimento sociale della persona.

### COSA CAMBIA

Tra le modifiche introdotte dallo schema del nuovo decreto ci sono all'articolo 3, tra i provvedimenti iscrivibili per estratto nel casellario, oltre alle ordinanze che per l'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, anche le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice

di procedura penale. Una corposa parte di modifiche è poi quella relativa all'eliminazione delle iscrizioni: se finora si sono mantenute fino all'ottantesimo anno di età e alla morte della persona, ora il termine è stato esteso ai cento anni, anche qualora la persona sia morta prima. Iscrizione eliminata oltre che per le sentenze revocate a seguito di revisione anche per quelle revocate per rescissione ex articoli 669 e 673 del codice di procedura penale. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate non più all'ottantesimo anno di età o per morte della persona a cui si riferiscono ma solo in quest'ultimo caso. In ogni caso, l'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone trascorsi 100 anni dalla nascita e non più 80 o in caso di morte come accade attualmente. Cade anche la classificazione tra certificato generale, penale e civile, al loro posto un unico certificato che l'interessato ha il diritto di



ottenere senza motivarne la richiesta. Per quanto riguarda invece il certificato dei carichi pendenti, all'elenco di situazioni non iscrivibili, si aggiungono i provvedimenti giudiziari di non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale: tenuità del fatto, i provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova e le sentenze che ex art. 464-septies del codice di procedura penale, dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova. Disciplinati anche i certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi per i quali vige la differenziazione tra certificato «generale» ripartente tutte le iscrizioni a carico del soggetto e «selettivo» contenente le sole iscrizioni pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore.

—© Riproduzione riservata—